

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, ATTIVITÀ RICREATIVE A CARATTERE ITINERANTE E DI MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE NEL TERRITORIO DEL PARCO

DELIBERAZIONE Del CONSIGLIO DIRETTIVO 12 marzo 2004 n. 18, modificata con DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 7 agosto 2004 n. 3

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente disciplinare detta disposizioni per lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività sportive, di attività ricreative itineranti e di manifestazioni effettuate con mezzi a motore di qualsiasi tipo che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
2. Le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati.

ART. 2 – ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente disciplinare le attività di cui all'art. 1 che si svolgono interamente all'interno di spazi, al chiuso o all'aperto, permanentemente attrezzati.
2. Sono altresì escluse le attività:
 - a. che si svolgono nei centri abitati, senza l'utilizzo di mezzi a motore;
 - b. che si svolgono su neve, senza l'utilizzo di mezzi a motore;
 - c. di volo libero e rafting;
 - d. alpinistiche, su roccia o ghiaccio, e speleologiche, ivi compreso il torrentismo;
 - e. di pesca e di raccolta dei funghi;
 - f. escursionistiche accompagnate dalle Guide ufficiali ed esclusive del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 valgono le vigenti norme e le eventuali specifiche disposizioni del Parco.

ART. 3 – ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggette ad autorizzazione dell'Ente Parco le attività di cui all'art. 1 svolte in forma organizzata, fatte salve le escursioni a piedi effettuate in uno dei seguenti casi:
 - a. da gruppi composti da un numero di partecipanti uguale o inferiore a 60;
 - b. nella zona 2 del Parco di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 febbraio 1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

ART. 4 – ATTIVITÀ VIETATE

1. Sono comunque vietate:
 - a. le attività sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;
 - b. le attività ricreative svolte con velivoli e natanti a motore;
 - c. le attività sportive, gli eventi o le manifestazioni che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o allevamento;
 - d. le attività sportive, gli eventi o le manifestazioni che prevedono l'uso di armi da fuoco.
2. E' altresì vietato:

- a. organizzare o promuovere per finalità economiche escursioni o gite con mezzi a motore adatti al fuoristrada, fatto salvo quanto previsto all art. 13;
- b. il transito, anche su neve, se non autorizzato dal Parco, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agro-silvo-pastorali e di manutenzione delle piste e degli impianti da sci.

TITOLO II - ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA NON ORGANIZZATA

ART. 5 – NORME GENERALI

1. Le attività itineranti non organizzate che non comportano l'utilizzo di mezzi a motore, ivi comprese le escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, possono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, ovvero su piste forestali, mulattiere e sentieri, comunque accessibili al pubblico.
2. Le attività ricreative itineranti non organizzate svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo possono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, ovvero su strade secondarie aperte al pubblico transito veicolare.

TITOLO III - ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA ORGANIZZATA

ART. 6 – NORME GENERALI

1. Le escursioni a piedi organizzate di cui alle lettere *a* e *b* dell art. 3 devono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, ovvero su piste forestali, mulattiere e sentieri, comunque accessibili al pubblico.
2. Le attività svolte in forma organizzata, diverse da quelle di cui alle lettere *a* e *b* dell art. 3, possono essere autorizzate secondo i seguenti criteri:
 - a. le attività devono svolgersi prioritariamente su strade aperte al pubblico transito e, secondariamente, per le attività che si svolgono senza mezzi a motore, lungo piste forestali e altra viabilità di servizio e lungo sentieri, con preferenza per quelli ufficiali del Parco di cui alla Deliberazione del Consiglio direttivo n. 52 del 4 agosto 2003;
 - b. le attività ricreative che prevedono l'utilizzo di mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura, quali raduni o altre manifestazioni o eventi motoristici a carattere non sportivo, possono comunque essere autorizzate esclusivamente nella zona 2 "*ambito periferico e antropizzato*", di cui al decreto del Ministero dell Ambiente del 3 febbraio 1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

ART. 7 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Parco con un congruo anticipo rispetto ai tempi di svolgimento delle attività, corredata dalla seguente documentazione indispensabile al fine di effettuare una corretta istruttoria:
 - a. una relazione, sottoscritta dal richiedente, che indichi il tipo di attività, il numero di partecipanti, il prevedibile afflusso di pubblico, le modalità di organizzazione, ivi comprese le eventuali strutture, le motivazioni della scelta dei percorsi, le possibilità di parcheggio;
 - b. una cartografia in scala non inferiore ad 1:25.000 con evidenziati il percorso, la localizzazione delle eventuali strutture - ivi compresi i servizi igienici temporanei - delle aree di ristoro, emergenza e soccorso, nonché delle aree riservate al pubblico.

2. Fatto salvo il caso di cui al successivo comma, il provvedimento di autorizzazione o di diniego viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora la documentazione presentata risulti carente, il Parco provvede a richiedere le relative integrazioni che devono essere fornite entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine l' autorizzazione si intende negata.
4. Il Parco può prescrivere, in sede di autorizzazione, modifiche ai percorsi o alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori devono attenersi, nonché indicare norme comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto responsabile dell' organizzazione è tenuto a riferire al Parco, entro un mese dalla conclusione dell' attività autorizzata, il numero dei partecipanti, l' esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire altri elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.
2. Eventuali danni, residui, abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato, riferibili allo svolgimento di manifestazioni che non vengano rimossi e in caso di mancato ripristino dell' area entro quarantotto ore dal termine delle stesse, saranno addebitati al soggetto responsabile dell' organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.
3. Il Parco non è in nessun caso tenuto a indennizzare eventuali danni, a beni o persone, arrecati dalla fauna selvatica che si verificano in connessione con lo svolgimento di attività di cui al presente titolo.

ART. 9 - SEGNALETICA E PUBBLICO

1. La segnaletica relativa alle attività di cui al presente disciplinare deve essere facilmente rimovibile, posizionata per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività ed essere rimossa a cura degli organizzatori al termine delle stesse.
2. Nel posizionamento di tale segnaletica deve essere evitato qualsiasi danno o pericolo ad alberi, manufatti, rocce etc., fatti comunque salvi i diritti di terzi.
3. L' accesso del pubblico deve essere localizzato di preferenza in luoghi definiti, indicati in sede di richiesta di autorizzazione.

ART. 10 - RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. L' autorizzazione del Parco non esime gli organizzatori e i promotori dall' acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

ART. 11 – ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

1. I responsabili dell' organizzazione delle attività consentite sono tenuti a svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell' ambiente fruito, con particolare riferimento all' astensione da rumori molesti, schiamazzi e al divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura.

TITOLO IV - NORME FINALI

ART. 12 - DEROGHE

1. In via eccezionale, deroghe al presente disciplinare possono essere stabilite dalla Giunta esecutiva su proposta motivata del Direttore che, ove lo ritenga necessario, può avvalersi del parere favorevole di esperti ovvero di istituti o autorità competenti in

materie di tutela ambientale e, in particolare, della fauna.

ART. 13 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Salvo il rispetto delle norme vigenti, è temporaneamente autorizzata, con esclusione della zona 1 del Parco individuata dal D.M. 03.02.1990, l'organizzazione e la promozione, per finalità economiche, di escursioni o gite con mezzi a motore da fuoristrada in atto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché lo svolgimento di tali attività non costituisca un potenziale rischio ai fini della conservazione degli equilibri naturali del Parco.

2. La suddetta autorizzazione può essere prorogata a tempo indeterminato secondo le seguenti procedure:

2.1 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il titolare dell'attività economica di cui al precedente comma deve inviare al Parco la richiesta di proroga dell'autorizzazione, con la documentazione relativa alle modalità di svolgimento delle attività e ai mezzi effettivamente utilizzati e comprendente, in particolare:

- a. descrizione del numero, della tipologia e delle caratteristiche tecniche dei mezzi a motore utilizzati;
- b. descrizione dei percorsi utilizzati, riportati su cartografia in scala 1: 25.000;
- c. periodo di utilizzo del percorso o dei percorsi;
- d. numero medio e massimo degli utenti.

2.2 Pervenuta la suddetta richiesta e documentazione, entro il termine di tre mesi, il Parco avvia il relativo procedimento autorizzativo nei tempi previsti all'art. 7 entro i quali resta valida l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività prorogate ai sensi del precedente comma devono svolgersi nel rispetto di eventuali prescrizioni e limiti previsti dal Parco e comunque entro i limiti di cui alla documentazione presentata dal richiedente.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende automaticamente revocata:

- a. allo scadere del terzo mese d'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la richiesta e la documentazione di cui al precedente comma non sia ancora pervenuta al Parco;
- b. qualora il procedimento autorizzativo di cui al comma 2 si concluda con un diniego.

5. Il presente disciplinare entra in vigore entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel sito web del Parco.

ART. 14 - SANZIONI

1. Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n° 394.

2. Le attività di cui al presente disciplinare, anche se autorizzate, possono essere interrotte o rinviate in qualsiasi momento dal Parco qualora:

- a. si verificano condizioni di rischio per la tutela dell'ambiente;
- b. venga accertata la violazione del presente disciplinare o della normativa in materia di tutela ambientale.